

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

DATA 11 MAR. 2019

N. 97-2573/2019

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE PROVENIENTI DA TERZI.

SOCIETA': AUTODEMOLIZIONE ZIRA S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA LANZO, 92 - ROBASSOMERO

P.IVA: 10478720013

POS.N.: 019449

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 44-13008/2009 del 18/3/2009, l'Impresa Zira di Zingaro Claudio è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a svolgere l'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi, presso il sito ubicato in Via Lanzo, 18/bis - Robassomero, sino al 24/3/2019;
- l'autorizzazione rilasciata poneva i limiti e le condizioni per lo svolgimento dell'attività, sulla base delle vigenti norme in materia ambientale; stabiliva, tra l'altro, i limiti e la capacità massima di rifiuti stoccabili presso l'impianto;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio provinciale Amministrazione e Controllo n. 17-15223/2011 del 28/4/2011 la suddetta autorizzazione è stata volturata alla Società "Autodemolizione Zira s.n.c." e contestualmente, per intervenuta variazione toponomastica, è stato modificato il numero civico da 18/bis a 92; successivamente, con Determinazione n. 6-7102/2012 dell'1/3/2012 l'autorizzazione è stata volturata, a seguito di istanza, alla "Autodemolizione Zira S.r.l.";
- con nota datata 1/8/2018, prot. Città Metropolitana di Torino (in seguito C.M.To) n. 94077 dell'8/8/2018, la Società ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo dell'autorizzazione, chiedendo contestualmente una parziale modifica in merito alla possibilità di ritirare veicoli già bonificati da terzi;
- con nota prot. C.M.To n. 99365 del 3/9/2018 si è data comunicazione ex art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. di avvio del procedimento;
- in data 11/9/2018, con nota prot. C.M.To n. 102561, gli Uffici del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale hanno chiesto al Comune di Robassomero e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino - di far conoscere eventuali pareri o osservazioni in merito alla suddetta domanda ed all'esercizio dell'attività presso la sede operativa in oggetto.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'istruttoria svolta, con nota prot. C.M.To n. 3918 del 15/1/2019 sono state chieste informazioni integrative riguardanti in sintesi: dotazioni e modalità gestionali, caratteristiche dei bacini di contenimento, delle scaffalature e dello "smontagomme", modalità di scarico dei reflui domestici, caratteristiche della recinzione perimetrale, copia del titolo di disponibilità dell'area, indicazione dei sistemi di rilevazione e allarme, videosorveglianza, piano di derattizzazione/disinfestazione, informazioni in merito al sistema di raccolta e trattamento acque, chiarimenti riguardanti la dislocazione dei servizi igienici;
- con nota del 13/2/2019, prot. C.M.To n. 14657 del 14/2/2019, la Società ha inviato la documentazione richiesta; in data 26/2/2019, prot. C.M.To n. 18180 del 26/2/2019, ha presentato ulteriori integrazioni corredate da planimetria aggiornata del sito;
- il regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)" prevedeva che i titolari dei centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, dovessero presentare un piano di prevenzione e di gestione; con provvedimento n. 848-55763/2008 del 10/11/2008 (che ha reso priva di validità la D.D. n. 251-24097/2008 del 2/4/2008) è stato approvato dal Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi del D.P.G.R. 20/2/2006 n. 1/R e s.m.i., il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la Società è in possesso della certificazione ISO 14001:2015 valida sino al 28/5/2019;
- alla data di emanazione del presente provvedimento il Comune di Robassomero e l'ARPA non hanno comunicato osservazioni ostantive alla suddetta istanza;
- l'impianto è ubicato in zona di preparco del Parco Regionale della Mandria e pertanto è soggetto ai vincoli della L.R. 54 del 21/8/1978 istitutiva dell'area protetta; in relazione all'insediamento, già esistente, sulla base degli intendimenti progettuali proposti, non si prevede di introdurre alcuna modifica rispetto alle modalità gestionali già precedentemente approvate, le dotazioni infrastrutturali, la perimetrazione e la configurazione di impianto;
- il sito è nella disponibilità del soggetto istante, e le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali descritte nel progetto presentato l'8/8/2018, e successive integrazioni, consentono lo svolgimento dell'attività in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio;
- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti costituiti da autoveicoli a motore oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ai codici di seguito riportati:
 - CER 16.01.04* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi";
 - CER 16.01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi";



- dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale e operativo:

RIFIUTI PERICOLOSI:

- oli, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13],
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al codice CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al codice CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui ai codici CER [13.07.01], [13.07.03];
- componenti contenenti mercurio, di cui al codice CER [16.01.08];
- componenti contenenti PCB, di cui al codice CER [16.01.09];

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
 - pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
 - serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
 - catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
 - vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
 - plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
 - pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
 - veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
 - metalli ferrosi, di cui al codice CER [16.01.17];
 - metalli non ferrosi, di cui al codice CER [16.01.18];
- in relazione al deposito dei rifiuti costituiti da autoveicoli già bonificati (CER 16.01.06), si constata che tali carcasse derivano dalle operazioni di trattamento finalizzate a rendere le stesse idonee alle successive fasi di recupero; risultano quindi sostanzialmente prive di componenti che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni tecniche e gestionali per la messa in sicurezza delle vetture, così come richiamate nell'autorizzazione



provinciale; sulla base della provenienza, delle caratteristiche qualitative/merceologiche, e destinazione prevista, le carcasse medesime a valle del trattamento di bonifica sono riconducibili ai rifiuti di cui al punto 5.1 dell'Allegato I – sub allegato I – del DM del 5/2/98 e s.m.i., che costituisce norma tecnica per il recupero dei rifiuti, ancorchè in ambito di c.d. *procedura semplificata*, ex art. 216 del D.Lgs. 152/06;

- lo stoccaggio dei rifiuti suddetti presso il centro di raccolta in oggetto costituisce una fase propedeutica alle successive attività di recupero, riconducibile alla messa in riserva di cui all'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006; in relazione a tale fattispecie, il DM 5/2/98 stabilisce, all'art. 6 – comma 4 – che in ogni caso “...presso l'impianto di produzione del rifiuto <omissis>.... I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione”;
- il rinnovo dell'autorizzazione è concesso per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “norme in materia ambientale”, sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che l'attività in oggetto rientra in quelle indicate al punto E) dell'allegato B, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata;
- il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
- per la domanda presentata, sono state corrisposte le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale, così come stabilite dalla Giunta Provinciale con Deliberazione. n. 1325-44941 del 07/12/2010.

RITENUTO:

- alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, stante quanto sopra esposto, di approvare gli intendimenti progettuali proposti e di autorizzare ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la durata di anni dieci dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Società Autodemolizione Zira S.r.l. all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi, già autorizzata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 44-13008/2009 del 18/3/2009 e s.m.i.;
- in relazione alla fase gestionale e prosecuzione dell'esercizio dell'attività presso il centro, di stabilire specifiche prescrizioni tecniche da osservarsi al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto, nel rispetto del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;





- di stabilire che l'esercizio della suddetta attività deve avvenire nel rispetto della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla menzionata D.G.R. del 12/06/2000.

PRESO ATTO CHE:

- per l'adozione del presente atto, l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

VISTI:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'Art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. medesimo;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica CER dei rifiuti;
- il D.M. 5/2/98 e sue modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008, il D.M. 24/1/2011 ed il D.M. 12/5/2016, n. 101;
- la Legge regionale n. 1 del 10/1/2018: "norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;





- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, alla luce di quanto sopra esposto, la Società Autodemolizione Zira S.r.l., per una durata di **dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento**, all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi (R12-R13), ai sensi e per gli effetti della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003, presso il sito di Via Lanzo, 92 nel Comune di Robassomero, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto per il ritiro (**in ingresso**) dei seguenti rifiuti provenienti da soggetti terzi:

CER 16.01.04*: Veicoli fuori uso

CER 16.01.06: Veicoli fuori uso bonificati

- 2) Di approvare gli intendimenti progettuali e le modalità gestionali proposte, come descritti negli elaborati prodotti a corredo della richiamata domanda di rinnovo e successive integrazioni, e con riferimento al **lay-out rappresentato graficamente nell'elaborato denominato "Planimetria Generale"**, di cui alla documentazione trasmessa dall'Impresa e corrispondente al prot. C.M.To n. 18180 del 26/2/2019; di stabilire inoltre le **capacità massime di stoccaggio** di autoveicoli dismessi, presso l'impianto, come riportate al punto 2) della Sezione A dell'allegato al presente provvedimento.
- 3) Ai **fini della determinazione delle garanzie finanziarie** i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, sono i seguenti:

	Capacità massima in ton.
Totale rifiuti speciali pericolosi	9
Totale rifiuti speciali non pericolosi	87,2



- 4) Di stabilire, al fine di minimizzare i potenziali impatti derivanti dall'attività, le prescrizioni da osservarsi per l'esercizio, contenute nelle Sezioni A e B dell'Allegato costituente parte integrante del presente atto.
- 5) Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.
- 6) L'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa relativa alla classificazione di **industria insalubre** ex R.D. n. 1265 del 1934 e s.m.i.
- 7) Di stabilire che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, é da ritenersi valida solo se l'istante é in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto, ed é rinnovabile; a tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita domanda alla C.M.To corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 8) Entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate alla C.M.To – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. Nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine, è facoltà di questa C.M.To provvedere alla diffida e successivi provvedimenti di competenza.

SI INFORMA CHE:

- tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;
- è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso di esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;
- in relazione ai rifiuti in uscita dal centro derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso valgono, quale riferimento gestionale ed operativo, i CER riportati in premessa;
- in relazione agli interventi per l'adeguamento e la gestione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento si rimanda alle prescrizioni contenute nel piano di prevenzione e gestione approvato, ai sensi del D.P.G.R. del 20/02/2006 n.1/R e s.m.i.;



- i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
- l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di Pubblica Sicurezza anche in relazione alla tenuta, presso l'impianto, dei relativi registri;
- la presente determinazione **non sostituisce** visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, comunali; non esonera inoltre dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalle norme vigenti, anche in riferimento alle strutture esistenti ed alla manipolazione e/o stoccaggio di materiali o sostanze pericolose (ad es. carburanti, gas per autotrazione, airbags).

L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti nella relazione tecnica progettuale prodotta e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se del caso, in modo più preciso e dettagliato. Qualora il presente provvedimento comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le disposizioni del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, li 11 MAR. 2019

Il Dirigente della Direzione
(Dott. Guglielmo Filippini)

GL/MLG





ALLEGATO

SEZIONE A - Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegata alla domanda presentata, e successive integrazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica e trattamento, nonché il trattamento e la messa in sicurezza dei veicoli, dovranno avvenire esclusivamente all'interno delle strutture all'uopo destinate.
- 2) la capacità massima di stoccaggio di autoveicoli presso l'impianto è quella indicata nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità max stoccabile (unità)
16.01.04* provenienti da terzi	Veicoli da bonificare (non sovrapponibili)	9 (area interna al capannone)
16.01.06 provenienti dalla propria attività di trattamento autoveicoli	Veicoli bonificati (sovrapponibili al massimo su tre livelli)	30 (area n. 4)
	Veicoli bonificati (non sovrapponibili)	79 di cui max 2 provenienti da terzi (aree n. 2)
16.01.06 provenienti da terzi	Veicoli bonificati (non sovrapponibili)	

- 3) Le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.; si dispone inoltre che:
 - 3.a) le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto nell'area all'uopo destinata, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - 3.b) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze previste dalle norme di settore da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;



- 3.c) gli pneumatici fuori uso, devono essere stoccati al coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi;
- 3.d) deve essere garantita idonea manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento.
- 4) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi ed in particolare al D.P.R. n.151 dell'1/8/2011 e D.M. 1/7/2014 concernenti l'individuazione delle attività soggette ai controlli di **prevenzione incendi** e verifica delle condizioni di sicurezza.
- 5) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.*
- 6) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
- 7) Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.
- 8) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
- 9) Le operazioni di bonifica delle vetture dovranno avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uopo destinate. Tali operazioni dovranno essere effettuate **entro DIECI giorni dalla data di cancellazione al PRA** effettuata dal centro in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. Se la cancellazione è effettuata prima della consegna al centro di raccolta i 10 giorni decorrono dalla data di presa in carico del veicolo.
- 10) Il periodo di stoccaggio massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro, derivanti dall'attività di autodemolizione, è fissato in **un anno**, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo.
- 11) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1.e) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la



rimozione dei serbatoi di gas compresso (**gpl e metano**), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei **fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento**, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature.

- 12) I veicoli da bonificare dovranno essere stoccati, non sovrapposti, nell'area individuata nella suddetta tavola planimetrica.
- 13) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.
- 14) Lo stoccaggio degli oli esausti (olio motore, olio cambio, liquido freni) provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore. L'olio esausto detenuto deve essere conferito ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine. I rifiuti pericolosi costituiti da oli minerali esausti derivanti dal trattamento dei veicoli a motore effettuato presso la sede operativa devono essere tenuti in deposito per un periodo non superiore a **NOVANTA** giorni.
- 15) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto dei criteri ex D.Lgs. 188 del 20/11/2008, ed inoltre di quanto di seguito riportato:
 - 15.a) i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere depositati al coperto all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;
 - 15.b) il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i **NOVANTA** giorni;
 - 15.c) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011, da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.
- 16) I contenitori delle diverse tipologie di cui al punto 14) oli esausti, e dei rifiuti liquidi (olio motore, olio cambio, liquido freni, liquido antigelo e raffreddamento) devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'All. I del DLgs. 209/2003 e s.m.i., al fine di escludere la diffusione di inquinanti per effetto di eventuali, accidentali, sversamenti sul/nel suolo.



- 17) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, e devono essere muniti di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 18) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e/o polveri.
- 19) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio.
- 20) Il periodo di permanenza presso l'impianto degli oli e dei rifiuti liquidi non potrà superare i NOVANTA giorni.
- 21) La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e del D.M. 12/5/2016 n. 101.
- 22) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.
- 23) Le operazioni di deposito dovranno sempre avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.
- 24) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
- 25) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.
- 26) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.
- 27) I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.
- 28) Le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di



altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo.

29) Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni per impedirne il trasporto eolico (reti di protezione, teli di nylon, ecc).



SEZIONE B - Prescrizioni di carattere amministrativo

- 1) In caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale) almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della C.M.To, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
- 2) In caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza, dovrà essere presentata domanda tramite Posta Elettronica Certificata (assolto il bollo virtuale). L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo.
- 3) L'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e tramite Posta Elettronica Certificata la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; entro lo stesso termine, dovrà essere trasmessa alla C.M.To, all'ARPA e al Comune territorialmente competente una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto al competente Albo professionale, di descrizione delle modalità di ripristino ambientale finale dell'area, che dovrà risultare fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate.
- 4) Deve essere garantito l'accesso agli impianti alle Autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto.
- 5) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 6) La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.

La presente copia, composta di n. 14
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 11/03/2019

